

**STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI**  
**"AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A."**  
**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Art. 1**

**Denominazione**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, una società per azioni a capitale pubblico locale denominata "AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A.", in forma abbreviata "ASIA - Napoli Spa".

**Art. 2**

**Sede legale e sedi secondarie**

1. La società ha sede legale nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.
3. L'Organo Amministrativo potrà istituire sedi secondarie e ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, depositi e stabilimenti in tutto il territorio italiano.
4. Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.

**Art. 3**

**Domicilio dei Soci**

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

**Art. 4**

**Durata**

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

**Art. 5**

**Oggetto**

1. La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale e segnatamente:

a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed

**#p#**

energia nonché al residuale smaltimento;

a/bis) privilegia la attuazione di un programma integrato di raccolta differenziata, che vada dalla corretta informazione all'utenza alla realizzazione della raccolta capillare sul territorio inoltre prevede il monitoraggio e la valorizzazione delle azioni per la realizzazione della raccolta differenziata;

b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;

c) gestione di discariche ordinarie e speciali;

d) gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale;

e) gestione di impianti di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti e delle reti eventualmente connesse;

f) produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

g) servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica;

h) servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi;

i) noleggio di veicoli a terzi;

j) attività di modificazione, riparazione e revisione di attrezzature, automezzi ed impianti propri e in conto terzi;

k) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza;

l) le attività di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e attività complementari e similari;

m) manutenzione e pulizia del verde pubblico;

n) pulizia di edifici pubblici.

2. La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, attraverso società controllate, collegate o partecipate, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo"

##

stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.

4. La società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà, nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di in house providing, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni ed in enti giuridici dotati di soggettività, aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, sia direttamente che indirettamente; potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo, tanto in ipotesi di responsabilità limitata che di responsabilità illimitata dei predetti enti per le obbligazioni assunte.

5. La società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito, ed, in generale, qualsiasi attività necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

6. La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.

#### **CAPITALE**

##### **Art. 6**

##### **Capitale**

1. Il Comune di Napoli è socio unico per il periodo previsto dalla legge.

1 bis. La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici; qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale in violazione di detta previsione dovrà, pertanto, considerarsi inefficace nei confronti della società e ad essa non opponibile.

2. Il capitale sociale è di Euro 35.806.807,00 (trentacinquemilioniottoctoseimilaottocentosette virgola zero zero) suddiviso in n. 35.806.807 (trentacinquemilioniottoctoseimilaottocentosette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

3. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

4. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, in osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, che ne determina le

##

modalità ed i termini, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 1 bis del presente articolo.

5. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 del codice civile.

6. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere offerto in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo che per deliberazione dell'Assemblea il nuovo capitale debba essere liberato mediante conferimenti in natura.

7. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese.

8. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

#### **Art. 7**

##### **Azioni**

1. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applica il disposto dell'art. 2347 c.c..

2. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

3. L'Assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione alle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'art. 2348 c.c..

4. Previa apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, la società potrà emettere azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché, complessivamente, tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale.

5. Sempre previa apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, la società potrà altresì emettere, ai sensi dell'art. 2350 c.c., azioni aventi diritto agli utili risultanti dall'esito dell'attività sociale in uno specifico settore, previa determinazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, delle modalità di rendicontazione, dei diritti sociali attribuiti a tali azioni, nonché delle eventuali condizioni e modalità di conversione di tali azioni in azioni di altra categoria.

#### **Art. 8**

##### **Strumenti finanziari**

1. La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti, e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 (sei), comma 1 bis del presente statuto e senza

##

che tali strumenti possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di detti strumenti finanziari e risultante in contrasto con il richiamato articolo 6 (sei), comma 1 bis, sarà del tutto privo di effetti nei confronti della società.

2. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative.

3. La società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6 (sei), comma 1 bis, potrà decidere l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante emissione, per ammontare corrispondente agli utili distribuibili di strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, da attribuire individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari con riguardo alla forma, alle modalità di trasferimento, ai diritti ed alle condizioni di esercizio spettanti ai loro titolari, in virtù del disposto dell'art.2349 c.c..

## **Art. 9**

### **Obbligazioni**

1. La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in virtù del disposto dell'art. 2410 c.c., determinando le modalità di emissione, collocamento ed estinzione delle obbligazioni mediante verbale redatto da notaio e pubblicizzato secondo legge.

3. In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Tale ammontare potrà eccezionalmente essere superato se:

- a) le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;
- b) le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà della società, per un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore degli immobili medesimi;
- c) ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, previa autorizzazione governativa che fisserà limiti e condizioni dell'emissione obbligazionaria.

**##**

4. I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune, per ciascuna categoria di obbligazioni. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria.

#### **Art. 10**

##### **Patrimoni destinati**

1. La società può costituire uno o più patrimoni destinati alla realizzazione di singoli affari, ai sensi del disposto degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

2. L'istituzione di patrimoni destinati è decisa dall'Organo Amministrativo, che, nel caso di Consiglio di Amministrazione, dovrà adottare la relativa delibera all'unanimità.

La decisione è, in ogni caso, soggetta a ratifica dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione e diventerà eseguibile solo dopo la ratifica. In mancanza della ratifica nell'indicato termine la decisione si intenderà come non assunta.

#### **Art. 11**

##### **Trasferimento delle azioni**

1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo, al fine di tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine societaria, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

2. Qualora un socio, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 6 (sei), comma 1 bis dello statuto e nel rispetto delle stesse, intenda trasferire ad altro soggetto pubblico in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, le proprie azioni, o i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa, diretta all'Organo Amministrativo, che ne darà comunicazione scritta agli altri soci; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare le generalità dell'acquirente, le condizioni ed i termini della cessione, tra i quali il prezzo e le modalità di pagamento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Organo Amministrativo di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ugualmente indirizzata all'Organo Amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita

##

proposto dal socio alienante.

4. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 ter c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti.

5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

6. Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio di compravendita in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo, come indicato nella denunziatio.

8. Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 6 (sei), comma 1 bis, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie.

9. La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è subordinata altresì alla prestazione, da parte dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia.

10. Il diniego del gradimento dovrà essere motivato.

11. Il diniego del gradimento, ove non derivante dalla violazione del comma 1 bis dell'articolo 6 (sei) del presente statuto, comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni

##

o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c..

## **Art. 12**

### **Recesso**

1. Hanno diritto a recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata.

4. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il recesso viene esercitato.

5. Se il fatto che legittima il recesso non è costituito dal contenuto di una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sette giorni dalla data in cui egli stesso ne è venuto a conoscenza.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

7. Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta

**##**

annotazione nel libro dei soci.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza, da parte della società del fatto o dell'atto che ha legittimato il recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, valutate secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. e collocate secondo le prescrizioni dell'art. 2437 quater c.c..

### **Art. 13**

#### **Soggezione ad attività di direzione e controllo**

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c..

2. La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

3. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;

b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche -

che dei servizi da rendere;

c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;

d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;

f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società;

g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale decise dall'Organo Amministrativo anche ai sensi del successivo articolo 33 (trentatre).

4. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi

##

precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette al Comune di Napoli ed agli altri eventuali soci:

- a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 14**

##### **Convocazione - Luogo e modalità**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune in cui è posta la sede sociale purchè nel territorio nazionale.
4. In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli amministratori, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
5. L'avviso di convocazione deve indicare:
  - il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
  - la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
  - le materie all'ordine del giorno;
  - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea è convocata alternativamente:

- a) mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- b) mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti:

**#p#**

--lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

--lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilita per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

--messaggio telefax dotato di dispositivo di conferma della ricezione;

--messaggio di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

6. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea dei soci si tenga per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

7. L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui all'adunanza precedente l'Assemblea non risulti validamente costituita: le Assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza.

8. I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.

#### **Art. 15**

##### **Competenze dell'Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la determinazione del compenso degli amministratori e sindaci;

c) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

##

d) l'assunzione di partecipazioni in altre società;  
e) quando l'amministrazione della Società sia affidata ad un organo collegiale, le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto.

#### **Art. 16**

##### **Competenze dell'Assemblea straordinaria**

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:  
a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 33 (trentatre) del presente statuto;  
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;  
c) l'emissione delle azioni di cui al 3°, 4° e 5° comma del precedente art. 7 (sette);  
d) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 8 (otto) e 9 (nove) del presente Statuto;  
f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Art. 17**

##### **Assemblea totalitaria**

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 18**

##### **Quorum dell'Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.  
2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.  
3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.  
4. Non si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

#### **Art. 19**

### **Quorum dell'Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
3. L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 (dodici) del presente Statuto.

### **Art. 20**

#### **Norme per il computo dei quorum**

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni ab origine prive del diritto di voto.
2. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum siano identificati dal Presidente ed esibiscono almeno un certificato rappresentativo della partecipazione.
3. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.
4. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salva diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
5. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.
6. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

7. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea priva di convocazione.

#### **Art. 21**

##### **Rinvio dell'Assemblea**

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 22**

##### **Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare**

1. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i soci che esibiscono apposito certificato, al fine di dimostrare la propria legittimazione.

2. Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, c.c., gli amministratori, a seguito della consegna, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non vi risultino ancora iscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 (undici), comma 8 del presente statuto.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

#### **Art. 23**

##### **Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe**

1. I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

2. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. Se il socio ha conferito la delega ad una persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa la persona giuridica può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

4. Il soggetto delegato non può rappresentare più di venti soci.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.

#### **Art. 24**

##### **Presidente e Segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal  
##

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza di un Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. Per quanto attiene alla disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono, però, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 25**

##### **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

#### **Art. 26**

##### **Modalità di voto**

1. Il voto segreto non è ammesso.
2. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### **Art. 27**

##### **Assemblee speciali**

1. Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza.
2. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti.
3. L'Assemblea speciale:
  - a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
  - b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
  - c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
  - d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
  - e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni o rinunce;
  - f) delibera sulle altre materie di interesse comune.
4. La convocazione della Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che rappresentino un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.
5. La procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea della società.
6. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla Assemblea speciale.
7. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale.
8. Le delibere dell'Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c..
9. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'Assemblea speciale non abbia deliberato in merito.
10. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c..
11. La forma e le maggioranze delle Assemblee speciali sono quelle delle Assemblee straordinarie.

#### **Art. 28**

#### **Annullamento delle deliberazioni assembleari**

##

1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 29**

#### **Composizione dell'Organo di Amministrazione**

1. La società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri (in seguito indicati anche come l'Organo di Amministrazione).
2. Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno).  
L'assemblea dei soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revocazioni disposte ai sensi del precedente comma.
- 2 bis. Le nomine di cui al precedente comma 2 (due) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Socio Pubblico. Detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi - di modo che il venir meno di detto pactum fiduciae, pregiudicando l'effettività del citato "controllo analogo" ed, in conseguenza la sussistenza dei requisiti per il cosiddetto "in house providing", integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma del codice civile.
- 2 ter. Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti 2 (due) e 2 (due) bis del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del pactum fiduciae può revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsiasi diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.
3. I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre esercizi e decadono al momento dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili.

##

4. Ove la società ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio di Amministrazione - qualora non si sia provveduto all'atto della nomina - elegge nel suo seno il Presidente e, ove necessario, il Vicepresidente; nomina l'Amministratore Delegato.
5. L'Organo di Amministrazione può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee allo stesso.
6. L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro nel caso di una pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del

"controllo analogo", quale definitivo dalla normativa comunitaria e nazionale.

#### **Art. 30**

##### **Compenso dell'Organo Amministrativo**

1. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, nel limite delle vigenti leggi, nonché un compenso determinato dall'Assemblea.
2. Ove nominati la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, di Vicepresidente o di Amministratore Delegato è stabilita - se non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci - dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'Assemblea e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 31**

##### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

- Ove la società ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 29 (ventinove), sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o presso altra sede, indicando l'ora e il luogo della convocazione e l'ordine del giorno ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato o da almeno due dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai Sindaci, inviato di regola almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
  3. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante telegramma, telex, telefax con preavviso di almeno ventiquattro ore.
  4. La riunione del Consiglio è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli

##

amministratori in carica e i sindaci effettivi.

5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica, salva la necessità della presenza di tutti i Consiglieri nell'ipotesi di cui al successivo articolo 33 (trentatre).

6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti salva la necessità della unanimità nelle ipotesi di cui al successivo articolo 33 (trentatre).

7. Il voto non può essere dato per delega.

8. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite tele-conferenza o videoconferenza purché tutti i presenti, la cui identificazione deve risultare garantita, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà esser fatta menzione nel verbale delle riunioni.

9. Nel caso di riunioni tenute mediante tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui il Presidente ed il Segretario si incontrano per redigere e sottoscrivere il relativo verbale sull'apposito libro.

#### **Art. 32**

##### **Rappresentanza e poteri del Presidente**

1. Ove la società ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 29 (ventinove), sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo quanto previsto dal successivo articolo 33 (trentatre). In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale e la firma spettano al Vicepresidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Oltre gli eventuali poteri conferitigli dal Consiglio, al Presidente sono conferiti i seguenti poteri:

a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 14 (quattordici) e 31 (trentuno);

b) promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti di giudizio;

c) transigere liti qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

##

2. Nel caso in cui la società, ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 29 (ventinove), sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore.

### **Art. 33**

#### **Poteri dell'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato determinandone i suoi poteri ed ogni atto attribuito alla sua competenza, salve le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., quelle che il Consiglio si riserva di sua stretta competenza e quelle conferite al Presidente.

L'Amministratore Delegato, nei limiti delle deleghe assegnate e ferme restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nell'ambito dei poteri delegati, rappresenta legalmente la società, promuove qualunque azione amministrativa o giudiziaria, in qualsiasi sede e grado, firma rinunzie ad atti giudiziari in qualunque grado di giudizio.

3. L'Organo di Amministrazione ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, e su proposta dell'Amministratore Delegato, a Dirigenti, Funzionari ed anche a terzi.
4. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:
  - a) predisposizione - nell'ambito degli obiettivi strategici fissati dai soci e delle linee guida stabilite dagli stessi ai sensi e con le modalità individuate dal presente statuto e dai soci medesimi, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo" - degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci;
  - b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo";

##

- c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo";
  - d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;
  - e) assunzioni di mutui;
  - f) redazione di progetti di fusione e scissione;
  - g) delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c., fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo";
  - h) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 (due), punto 4 (quattro) del presente statuto, e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  - i) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.
5. E' necessaria la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di proposte concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci:
- cessione dell'azienda sociale;
  - cessione di rami di essa;
  - emissione di obbligazioni non convertibili di cui al precedente art. 9 (nove);
  - costituzione di patrimoni destinati di cui al precedente art. 10 (dieci);
  - assunzione di partecipazioni in altre società.
6. L'Organo di Amministrazione può, inoltre, nominare ai sensi dell'art. 2396 del c.c. un Direttore Generale; l'atto di nomina dovrà precisarne i poteri.
7. Al Direttore Generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art. 34**

##### **Composizione del Collegio**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
2. L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito in conformità alle vigenti tariffe professionali e nei limiti delle pertinenti disposizioni normative e regolamentari.
3. Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, nonché - ai sensi dell'art.

##

2450, comma 2, c.c. - il Presidente, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c..

6. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

7. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

9. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici.

10. Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art 2409-bis c.c..

11. Esso è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa vigente, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

12. I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico, le responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

#### **BILANCIO ED UTILI**

##### **Art. 35**

##### **Bilancio e utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

#### **NORME FINALI**

##### **Art. 36**

##### **Scioglimento e liquidazione**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il disposto dell'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero degli stessi liquidatori;
- b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetti la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

#### **Art. 37**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto o ad integrazione dello stesso, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle norme speciali che regolano la materia.

**Firmato: Del Giudice Raffaele - notaio Paolo Morelli**